



CONSIGLIO REGIONALE DEL LAZIO
GRUPPO CONSILIARE
SINISTRA ECOLOGIA LIBERTA' con VENDOLA

PROPOSTA DI LEGGE REGIONALE

“INTERVENTI PER IL MIGLIORAMENTO DELLE PRESTAZIONI ENERGETICHE DEGLI EDIFICI PUBBLICI NELLA REGIONE LAZIO”

di iniziativa dei consiglieri:

Filiberto Zaratti

Luigi Nieri



CONSIGLIO REGIONALE DEL LAZIO
GRUPPO CONSILIARE
SINISTRA ECOLOGIA LIBERTÀ' con VENDOLA

Relazione

Con l'approvazione del Piano Energetico Regionale (Per) la Regione Lazio ha recepito gli obiettivi europei sull'efficienza energetica, sulle rinnovabili e sulla riduzione dei gas serra assumendo i seguenti impegni specifici:

- la riduzione delle emissioni di gas a effetto serra di almeno il 20% entro il 2020 rispetto al 1990, sino alla conclusione di un accordo globale e concreto per il periodo successivo al 2012;
- l'obiettivo di risparmio dei consumi energetici del 20% rispetto alle proiezioni per il 2020, come stimato dalla Commissione nel suo "Libro Verde sull'efficienza energetica: fare di più con meno" 3
- un obiettivo vincolante del 20% di energie rinnovabili nel totale dei consumi energetici UE entro il 2020.

Il conseguimento dell'obiettivo di ridurre "gli sprechi per inefficienza energetica" del 20% dei consumi totali UE, prevede in prima istanza l'applicazione ed il controllo rigoroso del quadro normativo e quindi l'impegno di ogni Stato membro ad applicare in modo efficace tutte le direttive ed i regolamenti già emanati finalizzati al miglioramento dell'efficienza energetica in tutti i settori finali di consumo, superando i ritardi fin qui accumulati.

In questo contesto, l'uso efficiente dell'energia sta divenendo un tema importante anche per le Amministrazioni Locali, sia perché sono impegnate a ridurre i costi di gestione, sia perché sono chiamate ad essere esempio virtuoso per tutti i cittadini. Tuttavia anche quando le Amministrazioni Locali manifestano una chiara volontà politica verso l'efficienza energetica, spesso sono costrette a fare i conti con la scarsità di risorse umane e finanziarie da dedicare allo scopo.

La presente proposta di legge intende favorire (art.1) interventi di miglioramento della sostenibilità ambientale e delle prestazioni energetiche degli edifici pubblici della Regione.

Per questo la Regione concede contributi agli Enti Locali (art.2) per la realizzazione di interventi per il raggiungimento di una qualità edilizia elevata, con riferimento alla sostenibilità ambientale, nonché per la minimizzazione dei consumi di energia e delle risorse ambientali su edifici pubblici esistenti, destinati a funzioni diverse da quelle residenziali.

Gli Enti locali, che intendono beneficiare dei contributi provvedono a concedere in locazione (art.3) o a concedere diritti di superficie ad operatori qualificati, per un periodo non inferiore a 20 anni, aree rientranti nel proprio patrimonio edilizio per la realizzazione di impianti fotovoltaici con potenza complessiva installata non inferiore a 200 kWp e non superiore a 1MWp.

I relativi canoni di locazione devono essere destinati alla attuazione di interventi di efficientamento e ottimizzazione dei consumi energetici.



CONSIGLIO REGIONALE DEL LAZIO
GRUPPO CONSILIARE
SINISTRA ECOLOGIA LIBERTA' con VENDOLA

La legge fissa poi i criteri per l'individuazione degli edifici da proporre a finanziamento (art. 4), le prestazioni della sostenibilità ambientale degli edifici ammessi a finanziamenti (art.5), i requisiti e le modalità di individuazione degli operatori che intendono prendere in locazione aree e coperture di edifici pubblici (art. 6) e la documentazione e gli atti da presentare per l'accesso ai contributi regionali (artt. 8 e 9).

Infine la norma finanziaria (art. 9) prevede la costituzione nel Bilancio Regionale 2010 di un apposito capitolo di spesa denominato "Promozione del risparmio energetico e dell'impiego di energia solare nell'edilizia pubblica non residenziale".



CONSIGLIO REGIONALE DEL LAZIO
GRUPPO CONSILIARE
SINISTRA ECOLOGIA LIBERTA' con VENDOLA

Art.1
(Finalità)

1. La Regione, in coerenza con gli atti programmatici e regolamentari in materia di risparmio ed efficienza energetica e utilizzo delle fonti rinnovabili, promuove il miglioramento della sostenibilità ambientale, delle prestazioni energetiche del patrimonio edilizio esistente e la diffusione in ambito urbano di impianti di energia elettrica mediante conversione diretta della radiazione solare tramite l'effetto fotovoltaico (impianti fotovoltaici) di piccola e media taglia.



CONSIGLIO REGIONALE DEL LAZIO
GRUPPO CONSILIARE
SINISTRA ECOLOGIA LIBERTA' con VENDOLA

Art.2
(Contributi)

1. Per le finalità di cui al punto 1 la Regione:

- a) concede contributi per la realizzazione di interventi per il raggiungimento di una qualità edilizia elevata con riferimento alla sostenibilità ambientale, nonché per la minimizzazione dei consumi di energia e delle risorse ambientali in genere su edifici pubblici esistenti, destinati a funzioni diverse da quelle residenziali;
- b) emana specifiche direttive in ordine al sistema valutativo, al conseguimento del livello prestazionale previsto e al rilascio del certificato di sostenibilità ambientale degli edifici ammessi al contributo, anche tenendo conto di quanto stabilito dalla DGR 133, del 05/03/2010.



CONSIGLIO REGIONALE DEL LAZIO
GRUPPO CONSILIARE
SINISTRA ECOLOGIA LIBERTA' con VENDOLA

Art. 3
(Locazione delle aree pubbliche)

1. Gli Enti locali, che intendono beneficiare dei contributi di cui all'art. 2, provvedono a concedere in locazione (ovvero a concedere diritti di superficie) ad operatori qualificati, per un periodo non inferiore a 20 anni, aree rientranti nel proprio patrimonio edilizio per la realizzazione di impianti denominati "pensilina fotovoltaica" eseguiti al suolo, ovvero tetti, tettoie, lastrici solari e coperture in genere sui quali installare sistemi fotovoltaici, riferiti a strutture esistenti.
2. La potenza complessiva installata deve essere non inferiore a 200 kWp e non superiore a 1MWp e i relativi canoni di locazione devono essere destinati alla attuazione di interventi di efficientamento e ottimizzazione dei consumi energetici.
3. Per gli Enti locali con popolazione fino a 10.000 abitanti, il limite di 200 kwp può essere ridotto fino al 50%.
4. Il canone annuo di locazione di cui al comma 2, non potrà essere inferiore a 12 euro per kwp (chilowatt picco, cioè la potenza massima o "di picco" di un impianto fotovoltaico).
5. Gli Enti locali possono provvedere alla copertura totale o parziale della quota di cofinanziamento degli interventi di cui all'art.2 mediante il corrispettivo di eventuali contratti posti in essere nell'ambito della fornitura di servizi energetici, ivi compreso il contratto di servizio energia ai sensi dell'art. 1, comma 1, lett. p) del DPR 26.8.1993 n. 412, a condizione che in detti servizi sia compresa la produzione e utilizzazione di energie da fonti rinnovabili.



CONSIGLIO REGIONALE DEL LAZIO
GRUPPO CONSILIARE
SINISTRA ECOLOGIA LIBERTÀ' con VENDOLA

Art.4

(Criteri per l'individuazione degli edifici da proporre a finanziamento)

1. Gli edifici pubblici da proporre a finanziamento per la realizzazione di interventi di edilizia sostenibile e d'efficientamento energetico devono rispondere alle seguenti caratteristiche:

- a) rilevanza dell'edificio per la comunità locale in considerazione delle funzioni pubbliche svolte (esempio: sedi di attività istituzionale, biblioteche, scuole, edifici sportivi ecc.). Non sono ammissibili gli edifici destinati a funzioni ospedaliere;
- b) elevato grado di integrazione degli impianti di produzione energetica puntiforme e delle soluzioni prescelte per il risparmio energetico nella progettazione architettonica;
- c) innovatività delle tecnologie impiegate in relazione alla capacità di massimizzazione dei benefici energetico-ambientali;
- d) replicabilità delle impostazioni progettuali e dei capitolati tecnici.

2. Per quanto concerne la caratteristica di cui alla lettera b) del comma 1 relativa all'integrazione architettonica, vale quanto riportato all'art. 2 del D.M. 19.02.2007 ed agli allegati 2 e 3 del succitato D.M. 19.02.2007.

3. Gli edifici oggetto degli interventi di efficientamento energetico e/o di miglioramento della sostenibilità ambientale e/o di installazione degli impianti fotovoltaici sia al suolo, sia sulle coperture, dovranno essere equipaggiati di opportuna sensoristica per la visualizzazione su almeno uno schermo esposto al pubblico interno all'edificio stesso e per la trasmissione in linea delle grandezze e dei parametri di regolazione, di esercizio e di efficienza degli impianti di produzione e distribuzione di energia elettrica, termica e/o frigorifera, allo scopo di praticare il monitoraggio energetico ed ambientale in remoto dell'edificio. A tal fine gli impianti di rete dell'edificio dovranno essere dotati di una struttura di trasmissione su rete internet utilizzando protocolli omogenei secondo le direttive della Regione.



CONSIGLIO REGIONALE DEL LAZIO
GRUPPO CONSILIARE
SINISTRA ECOLOGIA LIBERTA' con VENDOLA

Art.5

(Prestazione della sostenibilità ambientale degli edifici ammessi a finanziamenti)

1. Gli edifici oggetto d'intervento a conclusione dei lavori, fermo restando il rispetto delle norme in materia di sicurezza e salubrità degli ambienti di lavoro, devono conseguire la certificazione della sostenibilità ambientale ed energetica degli interventi, con riferimento alla DGR 133, del 05/03/2010.



CONSIGLIO REGIONALE DEL LAZIO
GRUPPO CONSILIARE
SINISTRA ECOLOGIA LIBERTA' con VENDOLA

Art.6

(Criteri e requisiti dei locatari di aree pubbliche)

1. Per assicurare piena efficacia all'azione amministrativa, la Regione istituisce l'elenco degli operatori che intendono prendere in locazione aree e coperture di edifici rientranti nel patrimonio disponibile degli Enti locali attraverso procedura ad evidenza pubblica.
2. Gli operatori che intendono richiedere l'inserimento nell'elenco devono:
 - a) essere in possesso di adeguate capacità economiche, finanziarie e tecniche;
 - b) impegnarsi a corrispondere in un'unica soluzione il canone annuo di locazione attualizzato al tasso IRS;
 - c) farsi carico di tutti i costi diretti e indiretti legati alla progettazione, costruzione e gestione degli impianti.
3. L'avviso pubblico per la selezione degli operatori da inserire nell'elenco dei locatari deve, tra l'altro, specificare i costi minimi annui quale corrispettivo della locazione.
4. Le amministrazioni beneficiarie dei contributi regionali stipuleranno contratto di locazione attraverso procedure di licitazione privata, cui sono invitati tutti gli operatori inseriti in elenco.
5. La Giunta Regionale entro 90 giorni, su proposta dell'Assessorato all'Ambiente e Sviluppo Sostenibile, redige il "*Disciplinare per la partecipazione alle procedure di selezione di soggetti da inserire nell'albo regionale dei locatari di aree pubbliche*" e procede nei successivi 60 giorni alla costituzione di un albo di soggetti locatari di aree pubbliche e di coperture di edifici pubblici da destinare alla realizzazione di impianti fotovoltaici.



CONSIGLIO REGIONALE DEL LAZIO
GRUPPO CONSILIARE
SINISTRA ECOLOGIA LIBERTA' con VENDOLA

Art.7

(Documentazione da presentare per l'accesso ai contributi regionali)

1. Gli Enti Locali ai fini della concessione dei contributi regionali, devono presentare alla Regione Area PIANIFICAZIONE IN MATERIA USO RAZIONALE ENERGIE DI UTILIZZO DELLE FONTI RINNOVABILI la seguente documentazione:

- a) relazione descrittiva delle modalità di individuazione degli edifici da proporre a contributo e relativo ordine prioritario con riferimento ai criteri indicati all'art.4;
- b) relazione descrittiva delle aree e/o coperture degli edifici da concedere in locazione per la realizzazione di impianti fotovoltaici, con particolare riferimento alle condizioni statiche;
- c) per ciascun edificio di cui alla lettera a), scheda tecnica illustrante le caratteristiche architettoniche, tecniche e funzionali dell'edificio, l'inquadramento territoriale e socioeconomico dell'area in cui lo stesso è situato e una quantificazione di massima dell'intervento proposto, nonché il livello di progettazione disponibile.



CONSIGLIO REGIONALE DEL LAZIO
GRUPPO CONSILIARE
SINISTRA ECOLOGIA LIBERTA' con VENDOLA

Art.8

(Concessione provvisoria del contributo regionale)

1. La concessione provvisoria del contributo regionale è subordinata alla presentazione alla Regione Area PIANIFICAZIONE IN MATERIA USO RAZIONALE ENERGIE DI UTILIZZO DELLE FONTI RINNOVABILI entro 90 giorni dalla data di comunicazione della graduatoria degli edifici ammissibili a finanziamento, la seguente documentazione:

- a) provvedimento di nomina del Responsabile Unico del Procedimento (RUP);
- b) studio di fattibilità dell'intervento di miglioramento della sostenibilità ambientale proposto;
- c) provvedimento del RUP di approvazione dello studio di fattibilità.

2. Lo studio di fattibilità deve contenere almeno i seguenti elaborati:

- diagnosi dei consumi energetici;
- inquadramento territoriale e socioeconomico del progetto, struttura e obiettivi;
- relazione illustrativa;
- relazione tecnica con descrizione degli investimenti e relativa quantificazione economica e quadro economico;
- studi degli impatti ambientali;
- analisi dei costi gestionali in fase di esecuzione;
- analisi di sostenibilità economico-finanziaria del piano degli investimenti;
- elaborati tecnico-illustrativi a corredo dello studio;
- elaborazione delle specifiche tecniche;
- slides illustrative dello studio.



CONSIGLIO REGIONALE DEL LAZIO
GRUPPO CONSILIARE
SINISTRA ECOLOGIA LIBERTA' con VENDOLA

Art. 9
(Disposizioni finanziarie)

1. Per l'esercizio finanziario 2010 alla copertura delle spese derivanti dall'applicazione della presente legge si fa fronte con la istituzione nell'ambito della UPB.....di un apposito capitolo di spesa denominato "Promozione del risparmio energetico e dell'impiego di energia solare nell'edilizia pubblica non residenziale"
2. Il contributo regionale concedibile per singolo edificio non potrà superare 300.000,00 euro